

CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DEL VIGENTE RIPASSATO IL 28 APRILE 2010 N. 02 DI REG. TRA IL COMUNE DI MONTESILVANO E L'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI, CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 13 FEBBRAIO 2014 E ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 30 DEL 24 FEBBRAIO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Febbraio nella casa comunale di Montesilvano in piazza A. Diaz n. 1

### TRA

1) il Comune di Montesilvano in persona del Segretario Generale in funzione vicaria del Dirigente del Settore Sociale/Demografico/Entrate Tributarie dr. ALFREDO LUVINER, in seguito per brevità solo <Comune> o <Ente>;

2) l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali in persona del Direttore dr. EROS DONATELLI, in seguito per brevità solo <Azienda>;  
con l'intesa che i contraenti potranno anche essere congiuntamente indicati come <Parti>;

### PREMESSO CHE:

→ con deliberazione consigliere n. 02 del 13 Febbraio 2014 il Comune di Montesilvano ha determinato di attribuire all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali – in aggiunta a quelli già demandatile – la gestione delle attività che fanno capo agli uffici comunali Politiche della Casa, Ufficio di Piano e Biblioteca Comunale, nonché le pratiche relative al cd. domicilio di soccorso, ai ricoveri di minori in strutture protette e ai progetti di servizi innovativi finanziati o co-finanziati da enti terzi;

→ con deliberazione commissariale n. 30 del 24 Febbraio 2014, in esecuzione del deliberato consigliere, la Giunta Comunale ha licenziato l'acconcio schema di contratto di servizio integrativo di quello vigente stipulato il 28 Aprile dell'anno 2010;

→ con deliberazione n. 05 del 27 Febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali ha preso atto della deliberazione commissariale n. 30 suddetta e, nel recepirne i contenuti, ha autorizzato il Direttore dell'Azienda stessa a sottoscrivere questo contratto di servizio;

→ il Comune e l'Azienda intendono ora addivenire alla stipulazione del suddetto contratto di servizio integrativo, regolante i rapporti tra le Parti in ordine:

- a) alle modalità della devoluzione degli ulteriori servizi e attività;
- b) ai termini delle relative gestioni da parte dell'Azienda;
- c) ai reciproci impegni e obblighi sinallagmatici.

 1

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, tra le Parti si stipula e si conviene quanto in appresso articolato:

**Art. 1 – Recepimento e valore delle premesse.**

Le premesse sopra esposte e gli atti in esse richiamati costituiscono parti integranti e inscindibili di questa scrittura in quanto integrano condizioni preliminari, essenziali e irriducibili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dai contraenti con il presente Contratto di Servizio, integrativo del vigente ripassato il 28 Febbraio 2010, n. 2 del registro.

**Art. 2 – Finalità del contratto.**

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Comune e l'Azienda circa gli ulteriori servizi affidati e dei quali ai seguenti articoli, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano, nell'interesse precipuo della cittadinanza ed essenziale dell'utenza.

Il Contratto impegna, altresì, l'Azienda a operare - nel rispetto della normativa in materia - al fine di garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano, degli utenti e dei terzi.

**Art. 2 – Oggetto**

Costituiscono oggetto del presente Contratto la regolazione e la disciplina dei rapporti

e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e l'Azienda, conseguenti all'affidamento a questa ultima della gestione, in aggiunta a quelli già devoluti all'Azienda in forza del contratto di servizio stipulato in data 28 Aprile 2010, delle incombenze facenti capo ai seguenti uffici individuati nella macrostruttura organizzativa del Comune:

- 2.a) Ufficio politiche della Casa
- 2.b) Ufficio di Piano
- 2.c) Biblioteca Comunale

nonché alle attività riconducibili alle seguenti pratiche:

- 2.d) ex domicilio di soccorso
- 2.e) ricoveri di minori in strutture protette
- 2.f) progetti di servizi innovativi finanziati o co-finanziati da enti terzi

e a quelle discendenti dall'atto giuntale n. 275 del 15 Novembre 2013 con oggetto:

<< Indicazioni operative di indirizzo all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali in ordine alla strutturazione di una equipe di monitoraggio e valutazione dei servizi ADI, ADD e ADA >>.



*[Handwritten signatures and initials]*

### Art. 3 – Specificazioni di dettaglio sull'oggetto del contratto

In relazione al punto 2.a) si specifica che:

→ sono attribuite all'Azienda le incombenze relative a tutte le funzioni istruttorie amministrative che, al momento della stipulazione di questo contratto, sono riconducibili all'ufficio comunale Politiche della Casa, nonché le attività di ordinaria conduzione delle pratiche relative agli alloggi di edilizia economica e popolare (ERP) insistenti sul territorio comunale di proprietà ATER - in correlazione operativa e funzionale con l' ATER di Pescara e con la Commissione ERP di Pescara e in applicazione delle disposizioni normative delle quali alla L. R. n. 96/1996. Nelle linee di attività sopra definite sono comprese le incombenze relative alle informazioni al pubblico e alle sole istruttoria e predisposizione degli atti di pertinenza comunale da adottarsi da parte dei competenti organi dell'Ente. In tale ambito contenutistico non sono compresi gli aspetti di ordinaria gestione amministrativa dei cosiddetti "alloggi-parcheggio", ovvero degli appartamenti assunti in locazione dal Comune e subaffittati in via provvisoria ai nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo;

→ essendo e rimanendo il Comune locatore e sublocatore di detti alloggi-parcheggio restano escluse dall'ambito contrattuale di questa scrittura:

- la gestione amministrativa dei contratti di locazione attiva e passiva e di sub locazione degli appartamenti destinati alla funzione di alloggi di ERP, che resta in capo al competente Settore della struttura organizzativa del Comune;
- la gestione strutturale e manutentiva, ordinaria e straordinaria degli immobili assunti in locazione dal Comune destinati ad alloggi-parcheggio, che resta in capo - secondo le rispettive pertinenze - ai competenti Settori della organizzazione burocratica del Comune;
- la gestione amministrativa contabile relativa ai canoni attivi e passivi e agli oneri condominiali, che resta in capo - secondo le rispettive pertinenze - ai competenti Settori della organizzazione burocratica del Comune;
- le attività di cura del contenzioso, sia giudiziario che extra giudiziario, tra il Comune e l'ATER di Pescara, tra il Comune e i sub affittuari degli alloggi-parcheggio e tra il Comune e i locatori delle cosiddette "case-parcheggio", che resta in capo al Settore Avvocatura della struttura organizzativa del Comune.

In relazione al punto 2.b) le Parti specificano che:

→ sono attribuite alla cura dell'Azienda Speciale tutte le incombenze previste e considerate in sede di adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28 Febbraio 2013 quali attività incardinate nell'Ufficio di Piano, ivi compresi



3



i rapporti e le attività convenzionalmente stabiliti con l'istituzione del PIS (Pronto Intervento Sociale);

→ restano in capo al Comune le incombenze di ordine generale relative al PUA (Punto Unico di Accesso), alla UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e alla materia delle adozioni nazionali e internazionali;

In relazione al punto 2.c) le Parti specificano che:

→ è demandata all'Azienda Speciale l'intera e complessiva gestione organizzativa e funzionale della Biblioteca Comunale, ivi comprese la istruttoria e la predisposizione degli atti amministrativi di pertinenza comunale occorrenti per la corretta, puntuale e ordinata erogazione dei servizi bibliotecari, anche in vista dello sviluppo operativo di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l'atto n. 85 del 06 Novembre 2012. A tale ultimo riguardo le Parti specificano che resta in capo agli assessorati comunali cultura e pubblica istruzione il potere di indirizzo e di iniziativa relativamente alle attività divulgative dei servizi bibliotecari e di promozione culturale. Per il che l'Azienda Speciale dichiara la propria disponibilità a supportare senza riserve le associazioni di volontariato disposte a collaborare nella gestione dei servizi bibliotecari e indicate dal Comune.

In relazione ai punti 2.d) e 2.e) le Parti specificano che:

→ l'Azienda Speciale assume direttamente la gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle pratiche sociali afferenti le incombenze del cosiddetto "domicilio di soccorso", ora confluite e ordinate nel Piano di Zona in applicazione della Legge 328/2000. Nella amministrazione di tali pratiche sociali l'Azienda si fa carico della esecuzione, anche sotto il profilo organizzativo, di ogni incombenza relativa ai ricoveri di minori in strutture protette, anche assumendo la titolarità dei rapporti contrattuali con i diversi enti preposti alla tutela dei minori (case famiglia, comunità, case di accoglienza, ecc.). Per il che il Comune trasferisce all'Azienda Speciale le risorse iscritte al capitolo n. 14545 del proprio bilancio.

In relazione al punto 2.f) le Parti specificano che:

→ per lo sviluppo dei progetti di servizi innovativi e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio, finanziati o co-finanziati da enti terzi, il Comune provvederà al trasferimento all'Azienda dei fondi relativi con provvedimenti specifici, distinti e separati rispetto ai trasferimenti ordinari, e con tempi e modalità tali da non ostacolarne e/o pregiudicarne lo svolgimento sul territorio.

#### **Art. 4 – Obblighi del Comune.**

A fronte dei servizi, incombenze e attività di nuova attribuzione all'Azienda così come circostanziati negli articoli che precedono, il Comune di Montesilvano si obbliga a trasferire all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali – per ogni anno di



vigenza di questo contratto di servizio - le risorse strumentali, economiche e finanziarie adeguate alla bisogna. In particolare si conviene che:

✓ per risorse strumentali si intendono le attrezzature tecniche e i macchinari indispensabili per l'esatto svolgimento delle funzioni demandate, in misura e quantità sufficienti, comunque tali da consentire l'agevole espletamento delle relative incombenze;

✓ per risorse economiche si intendono:

4.a) quelle stabilite nei capitoli del bilancio comunale stanziati per lo svolgimento delle funzioni devolute in ordine alla gestione dei servizi bibliotecari (capp. nn. 12710, 12715, 12720, 12725, 12730, 12735, 12755, 12765, 12770, 12775, 12780, 12801), mentre resta in capo al Comune il sostenimento delle spese di investimento per la Biblioteca Comunale, relativamente a mobili, macchinari, attrezzature, suppellettili e quant'altro occorrente, nonché ogni onere relativo ai locali che ospitano la Biblioteca Comunale stessa e alla funzionalità e fruibilità degli stessi. Con riguardo alle risorse finanziarie si precisa che le attività promozionali e le iniziative culturali delle quali al punto 2.c), le stesse saranno finanziate dal Comune con appositi stanziamenti ai capitoli n. 12870 e n. 12920 nelle misure determinate dagli assessorati alla cultura e alla pubblica istruzione.

4.b) quelle stanziati per i ricoveri in strutture protette (cap. n. 14545);

4.c) quelle corrispondenti al costo complessivo lordo del personale comunale applicato, al momento del trasferimento delle funzioni, agli uffici Politiche della Casa, Biblioteca e Ufficio di Piano.

In sede di prima applicazione del presente contratto di servizio integrativo le risorse relative al personale trasferito ovvero assegnato a titolo compensativo del personale non trasferito non possono essere superiori a € 100.000,00 (Euro centomila/00). A regime, l'importo verrà definito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Azienda Speciale e dei documenti di programmazione finanziaria del Comune. A tal fine le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad assicurare la coerenza tra i propri documenti di programmazione economico-finanziaria.

Per quanto concerne i punti 4.a) e 4.b), le Parti concordano che le misure dei trasferimenti del caso saranno stabilite previa verifica annuale dei costi sostenuti e sulla scorta delle eventuali necessità emergenti riscontrate in contraddittorio.

Il Comune, inoltre, previa adozione degli acconci atti preliminari, si riserva la facoltà di trasferire all'Azienda le risorse finanziarie relative agli stanziamenti in bilancio previsti a titolo di contribuzione per le attività del PIS (Pronto Intervento Sociale), demandandone la gestione a quel ente strumentale in accordo con i corrispondenti attori del Pronto Intervento Sociale.

  5

Il Comune, ancora, previa adozione degli acconci atti preliminari, si riserva la facoltà di trasferire all'Azienda le risorse finanziarie relative agli stanziamenti sui capitoli n. 13940 e n. 13945 di bilancio.

Con riferimento a quanto innanzi pattuito si stabilisce che dette risorse finanziarie saranno configurate, in sede di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, quali trasferimenti ordinari all'Azienda Speciale.

**Art. 5 – Decorrenza e durata**

L'affidamento dei servizi e delle attività contemplati in questa scrittura, decorre dalla data della sottoscrizione e scade con lo spirare del termine stabilito nel contratto di servizio del 28 Aprile 2010.

**Art. 6 – Rinvio**

Per quanto non contemplato in questa scrittura si fa espresso riferimento alla clausole del contratto di servizio del 28 Aprile 2010 e alle norme applicabili del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Montesilvano – casa comunale - il 27 Febbraio 2014

P. il Comune di Montesilvano  
Il Segretario Generale



(dr. Alfredo Luviner)




p. l'Azienda Speciale  
Il Direttore



(dr. Eros Donatelli)

Le Parti dichiarano di conoscere i contenuti degli articoli: 2 – Finalità del contratto, 3 – Specificazioni di dettaglio sull'oggetto del contratto e 4 – Obblighi del Comune e li approvano in modo specifico.

P. il Comune di Montesilvano  
Il Segretario Generale



(dr. Alfredo Luviner)



p. l'Azienda Speciale  
Il Direttore



(dr. Eros Donatelli)